

Archivio selezionato: Dottrina

APPUNTI SUL CONCETTO DI « ERRORE DI FATTO » NEL NUOVO RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE.

Cass. pen., fasc.7-8, 2002, pag. 2317B

Mitja Gialuz - Dottorando di ricerca in Scienze penalistiche nell'Università di Trieste

Classificazioni: ATTI E PROVVEDIMENTI NEL PROCESSO PENALE - Voce storica "ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN MATERIA PENALE" - - correzione di errori materiali

(3) 1. Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della l. 26 marzo 2001, n. 128, che ha inserito nel tessuto codicistico l'art. 625- bis c.p.p., la Cassazione è stata investita da numerosi ricorsi straordinari per errore di fatto. Il dato non desta alcuna sorpresa: se, infatti, la previsione della correggibilità degli errori materiali non sembra - almeno prima facie - avere una significativa portata innovativa (1), assai più rilevante appare l'introduzione di un apposito rimedio di natura impugnatoria avverso le sentenze pronunciate in ultima istanza e viziata da error facti. Sotto questo profilo, la disposizione de qua segna il superamento di un principio consolidato nell'ordinamento, quale quello dell'assoluta inoppugnabilità dei provvedimenti della suprema Corte (2); ben si comprende, quindi, che l'innovazione possa suscitare notevoli aspettative.

Del resto, un fenomeno analogo si era registrato nell'ambito del processo civile a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 395 c.p.c. e della successiva introduzione dell'art. 391- bis c.p.c. (3). E, si badi, in quel contesto l'abbandono della regola dell'infalibilità del giudice di legittimità è avvenuto semplicemente attraverso l'estensione e l'adattamento di un istituto di lunga tradizione, quale la revocazione per errore di fatto, alle peculiarità della Cassazione.

A maggior ragione, dunque, si giustificano le speranze alimentate dalla riforma del 2001 sul versante del rito penale. Qui, infatti, il distacco dalla rassicurante idea della Cassazione quale « ultima Thule » (4), è coinciso con la creazione di un mezzo di impugnazione del tutto inedito e non direttamente riconducibile a modelli preesistenti; ma, aspetto ancor più decisivo, il conio si è realizzato attraverso una matrice normativa dai contorni assai poco definiti. Infatti, la disciplina di cui all'art. 625- bis c.p.p., oltre a essere ellittica in relazione ai profili procedurali, risulta ambigua proprio in ordine al vizio censurabile attraverso il ricorso straordinario. Quest'ultimo è indicato con la locuzione « errore di fatto », ma nel codice di procedura penale non esiste, né mai è esistita, una definizione normativa analoga a quella contenuta nell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.

Proprio al fine di colmare siffatta lacuna e di ridurre, in tal modo, gli intuibili rischi derivanti da una regolamentazione equivoca del regime delle sentenze rese in ultima istanza, durante l'iter parlamentare si era tentato di precisare il concetto in discorso, mediante l'inserimento di un comma sostanzialmente modellato sulla norma processualcivilistica (5).

L'iniziativa, però, non ebbe fortuna. Sicché, ci si trova dinanzi a un'espressione polisensa, dal momento che sono tre le figure di vizio potenzialmente ricomprese nel genus « errore di fatto » (6) : l'errore materiale, cioè quello attinente alla manifestazione del pensiero e deducibile dal « contrasto manifesto tra la formula e l'idea » (7); l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., e, infine, l'error facti in iudicando, ossia l'errore di valutazione del materiale probatorio posto a disposizione del giudice (8). Questa la gamma delle figure di « errore di fatto » individuabili a livello concettuale: quanto al dettato dell'art. 625- bis c.p.p., è certo che possono assumere rilevanza soltanto le ultime due species, poiché l'errore materiale è contemplato dalla medesima disposizione come presupposto autonomo per la correzione.

Nasce da qui il dubbio di fondo, se il ricorso straordinario si ponga quale congegno diretto soltanto a correggere « una mera o brutta svista, un mero equivoco del giudice nella lettura degli atti di causa » (9), oppure sia qualcosa di più, ossia un mezzo di impugnazione concepito per porre rimedio anche all'errore di ragionamento della Corte.

Ebbene, proprio questo è il tema affrontato nella sentenza pubblicata in epigrafe: nella specie, il ricorrente lamentava, quale evidente errore di fatto, la circostanza che la Cassazione, nel giudizio sul ricorso avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di merito nei di lui confronti, avesse supposto l'esistenza di una chiamata diretta in correità - determinante nell'economia della decisione, in quanto idonea a fungere da riscontro individualizzato rispetto ad altre affermazioni accusatorie - da parte di un coimputato del ricorrente, quando viceversa risultava che la dichiarazione resa da costui era soltanto de relato. Per parte sua, la Corte, preso atto che si trattava in concreto di un « errore di giudizio dipendente dalla distorta valutazione della chiamata », ha rigettato la censura in base all'assunto secondo il quale lo strumento di cui all'art. 625- bis c.p.p. è destinato a operare unicamente in presenza di « errori di mera percezione degli atti del giudizio di legittimità, senza alcun contenuto valutativo, di apprezzamento o di giudizio ».

Insomma, la Cassazione, non diversamente da quanto affermato in altre pronunce coeve (10) e in coerenza con l'impostazione preferita dai primi commentatori (11), mostra di prediligere la tesi restrittiva, propensa a riferire l'art. 625- bis c.p.p. unicamente all'errore di fatto revocatorio e non, invece, all'errore concettuale.

2. Prima di verificare il fondamento giustificativo di tale posizione, non pare inutile affrontare il tema relativo alla reale portata dell'opzione esegetica alternativa a quella accolta dalla Cassazione. Solo in tal modo, si crede, potrà farsi chiarezza sugli esatti termini della questione appena tratteggiata, sgombrando il campo da eventuali equivoci.

A tal fine, conviene prendere le mosse dalla nozione di error facti in iudicando: come anticipato, si tratta di un vizio proprio del giudizio di fatto, che si sostanzia nella scorretta valutazione delle prove e si traduce nell'erronea ricostruzione storica di un accadimento. Detta evenienza, nel processo di cassazione potrebbe verificarsi solo laddove la Corte fosse chiamata a compiere direttamente accertamenti di fatto: e ciò accade, secondo l'insegnamento tradizionale, in tre ipotesi.

Si allude, anzitutto, alle fattispecie in cui la Cassazione è tributaria di una competenza funzionale estesa al fatto: sono gli àmbiti in cui la Corte opera come giudice supremo e si spoglia, correlativamente, della propria funzione di nomofilachia. Questi spazi, previsti espressamente dall'art. 65 o.g. (conflitti di competenza e di giurisdizione) o fatti salvi dalla norma stessa (« altri compiti ad essa conferiti dalla legge »), si sono progressivamente ridotti - si pensi all'esclusione della competenza un tempo spettante alla Corte in materia di revisione (12) - e includono istituti quali i conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 28-32 c.p.p.), la rimessione (art. 45 c.p.p.), la ricusazione (artt. 40-41 c.p.p.), il ricorso in materia di estradizione (art. 706 c.p.p.).

Vengono poi in rilievo i casi in cui il supremo Collegio è chiamato a decidere intorno ad errores in procedendo verificatisi nel giudizio di merito. In tale ipotesi, dinanzi al giudice di legittimità si presenterebbe anche « una questione di fatto, relativa alla esistenza nel mondo esteriore di quella circostanza materiale in cui il ricorrente vede un motivo di cassazione » (13). A detta fattispecie è stata ascritta, ad esempio, una vicenda in cui il ricorrente lamentava la partecipazione dei giudici popolari supplenti alla deliberazione in camera di consiglio: la Cassazione ha affermato che spetta all'imputato l'onere di provare il fatto in cui si sostanzia la violazione della norma processuale (14).

Infine, vanno menzionate tutte le ipotesi in cui la Corte è investita dell'apprezzamento in ordine « ai fatti attinenti al rapporto processuale di cassazione » (15), quali quelli legati all'ammissibilità del ricorso, agli avvisi e alle notifiche.

Se queste sono, in termini generali, le fattispecie nelle quali la Cassazione opera anche come giudice del fatto, si deve sin d'ora precisare che, ai nostri fini, non può assumere rilevanza la casistica riconducibile alla prima categoria. Infatti, il ricorso previsto dall'art. 625- bis c.p.p., in quanto definito « straordinario » ed ammesso solo a favore del « condannato », sembra applicabile

solo alle pronunce idonee a provocare l'irrevocabilità - totale o parziale - della sentenza del giudice di merito o, tutt'al più, a quelle riguardanti, tout court, un condannato (16). Ne risultano escluse, dunque, le decisioni emesse dalla Corte nel contesto di procedimenti incidentali.

Un dubbio, semmai, potrebbe sorgere in relazione alla previsione dell'art. 706 c.p.p., dal momento che il procedimento di estradizione si può svolgere nei confronti di un « condannato ». Ma se si va al di là delle mere apparenze nominalistiche, si vede bene che tale iter riguarda un soggetto che è considerato dall'ordinamento, non tanto in qualità di condannato quanto, piuttosto, di estradando (17): il tema oggetto del procedimento, insomma, non è quello della responsabilità, ma quello della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione.

Residuano, dunque, gli altri due àmbiti segnalati, rispetto ai quali si impone una trattazione separata. Si considerino, anzitutto, gli errores in procedendo relativi ai precedenti giudizi. Come anticipato, rispetto alle violazioni di norme che regolano l'attività del giudice (18), la Corte dispone di cognizione piena, ossia anche in facto. Solo in tal modo, infatti, essa è in grado di decidere: se, effettivamente, nel caso di specie, vi è stato eccesso di potere (art. 606 comma 1 lett. a) c.p.p.); se non si è osservata una forma prescritta a pena di nullità se è stata assunta una prova contra legem; se un'istanza è stata presentata fuori termine o è stata avanzata da un soggetto incorso in una decadenza (art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.); se il giudice non ha assunto una controprova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.); se, ancora, sussiste un'incompetenza rationae materiae per difetto (artt. 21, 609 comma 2 c.p.p.) oppure se manca una condizione di procedibilità (artt. 129 comma 1, 609 comma 2 c.p.p.).

Autonoma attenzione va destinata ai vizi attinenti alla motivazione. Da un canto, infatti, la mancanza di motivazione si può considerare a tutti gli effetti un error in procedendo, accertabile in base all'esame degli atti processuali (19); dall'altro, invece, l'illogicità sembra da ricondurre a quello che, nell'àmbito della letteratura processualciviltistica, si è definito - sulla scorta dell'insegnamento della dottrina francese - « difetto di base legale », in quanto « errore nel metodo del giudizio di fatto » (20). Nell'accertare il quale la Corte è, esattamente come per gli errores in iudicando - sebbene in funzione di un controllo avente diversi parametri di riferimento -, puro giudice del diritto, cui è precluso qualsiasi apprezzamento diretto circa il fatto oggetto dell'imputazione. E ciò è tanto vero che, proprio con riferimento al difetto di base legale, il legislatore delegato del 1988, in coerenza con l'intento di restituire alla Corte un ruolo di pura legittimità (21) e con la scelta per un modello di accertamento probatorio improntato ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza (22), ha vietato al giudice supremo addirittura di prendere visione degli atti del fascicolo processuale (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.).

In questo quadro normativo, se la Cassazione affronta direttamente la questione della sussistenza del fatto per cui è processo, andando a rivalutare le prove sulla base di massime d'esperienza diverse da quelle utilizzate dal giudice di merito, viola un preciso divieto normativo desumibile dal combinato disposto degli artt. 606 comma 1 lett. e), 609 comma 1, 619 comma 3 c.p.p. e 65 o.g. Se poi, nel compiere tale apprezzamento di fatto, incorre in travisamenti - peraltro tutt'altro che improbabili (23) - si avrà soltanto un error iuris.

Il percorso compiuto fino a questo punto ci ha consentito di delimitare l'area degli errores in procedendo per accertare i quali la Corte non patisce limiti cognitivi, potendo accedere agli atti senza preclusioni di sorta; ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente per affermare che, all'interno di questo perimetro, ha luogo un vero e proprio giudizio di fatto. Sollecita a una certa cautela sul punto la considerazione, autorevolmente condivisa, per la quale « il giudizio di fatto di cui si parla a proposito di questi errori non ha nulla a che fare col giudizio di fatto che compie il giudice del merito, perché in realtà si tratta sempre di compiere un giudizio sul processo, cioè un giudizio che è essenzialmente di valore (dei dati offerti dal processo stesso) » (24). Tale conclusione discende dalla premessa - esplicitata con mirabile chiarezza (25) - che « nell'applicazione delle norme processuali giudizio di diritto e giudizio di fatto sono indissociabili. In altre parole, applicare una norma processuale a una situazione non rispondente a realtà è disapplicare la norma: ne emerge

che l'errore di fatto si risolve sempre in un errore di diritto ».

Ebbene, il superamento di siffatta impostazione postula una duplice puntualizzazione: l'una relativa alla distinzione, sul piano generale, tra *quaestio facti* e *quaestio iuris*; l'altra, riguardante il modo in cui la Corte effettua, in concreto, il sindacato sui vizi di attività.

Quanto alla prima, va rilevato che, posta nei termini appena riportati, la tesi dell'indissociabilità tra fatto e diritto non sembra riguardare esclusivamente l'applicazione delle norme di diritto processuale, potendosi ugualmente riferire alle norme sostanziali. E, dunque, come non si può condividere rispetto a queste, va ripudiata anche in relazione a quelle. Infatti, sia che si accolga l'impostazione tradizionale, secondo cui la questione di fatto atterrebbe esclusivamente all'affermazione di esistenza o di inesistenza dei fatti empirici rilevanti (26), sia che si preferisca aderire alla tesi teleologica che identifica la questione di fatto con quella strettamente legata al caso singolo (27), non sembra si possa giungere a sostenere l'assoluta impossibilità di separare i due profili in discorso (28).

Quanto al secondo piano di riflessione, l'assunto sopra riportato appare il frutto di una discutibile generalizzazione del modo in cui la suprema Corte suole procedere al giudizio in ordine agli errori di attività verificatisi in precedenza. È innegabile, infatti, che la Cassazione, non potendo compiere un'autonoma istruttoria (29), tende a trascurare il tema della ricostruzione storica della situazione processuale e, di conseguenza, a rivalutare soltanto il momento della sussunzione giuridica (30). Nondimeno, tale *modus operandi* non è affatto necessitato: se è vero che manca un'attività istruttoria, è altrettanto vero che rispetto all'accertamento dei fatti processuali la Corte - come si è constatato - può disporre, quali prove, degli atti contenuti nel fascicolo processuale. Non a caso, per quanto assai rare, si annoverano pronunce in cui la Cassazione affronta *ex actis* il profilo relativo all'esistenza dei fatti empirici rilevanti per l'applicazione di norme processuali (31). Proprio in siffatte ipotesi, il giudice di legittimità potrebbe omettere di considerare dei documenti, oppure incorrere in « travisamenti delle risultanze » (32) qualificabili *errores facti* in iudicando e, quindi, teoricamente rimediabili - almeno secondo la tesi più estensiva respinta dalla sentenza in epigrafe - ex art. 625- bis c.p.p.

Considerazioni in parte diverse valgono per l'accertamento della sussistenza dei presupposti del rapporto processuale di cassazione: in tale ambito, infatti, la Corte compie più frequentemente un giudizio di fatto separabile dalla valutazione giuridica. Ciò, in quanto si tratta di verificare la sussistenza di fatti nuovi, non ancora apprezzati da alcun giudice e per la prova dei quali possono anche essere presentati dei documenti (33). Si pensi, ad esempio, alla verifica della data di presentazione del ricorso, ai fini della valutazione del rispetto dei termini, o all'iscrizione del difensore nell'apposito albo, sotto il profilo della delibazione di ammissibilità dell'impugnazione, o, ancora, dell'effettiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore. Certo, non sfugge che, in tali frangenti, l'accertamento è immediato, ma ciò non autorizza a escludere a priori che, nel caso di controversia tra le parti (34), la Cassazione si trovi investita di un vero e proprio giudizio di fatto.

Si può, dunque, concludere che nel processo di cassazione è assai limitato lo spazio per eventuali *errores facti* in iudicando. Escluso alla radice - giova ripeterlo - che la suprema Corte possa incorrervi, tanto laddove sia chiamata a sindacare un errore di giudizio, quanto nel caso in cui operi un controllo sulla logicità della motivazione, quanto, infine, nelle ipotesi in cui agisca quale giudice del merito - come accade quando pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a) c.p.p. oppure ex art. 129 c.p.p. (35) -, appare in concreto remota la stessa possibilità che la Corte vi incappi pronunciandosi in ordine alla sussistenza di un vizio di attività oppure indagando sulle circostanze inerenti al rapporto processuale di impugnazione. Nel primo caso, infatti, la Cassazione si mantiene sul piano del diritto, di guisa che potrà tutt'al più commettere un *error iuris* in iudicando; nel secondo, invece, di regola non si ha giudizio, ma mera supposizione, perché si tratta semplicemente di registrare dei dati incontestati, con la conseguenza che gli eventuali errori saranno riconducibili alla *species* dell'errore revocatorio.

La conclusione appena esposta, secondo la quale è assai difficile che si verifichi un errore (concettuale) di fatto nel giudizio di legittimità, ha indotto taluno a sostenere che l'errore di fatto, rilevante ai fini dell'art. 625- bis c.p.p., potrebbe, o addirittura dovrebbe, avere origine altrove. Si verserebbe, insomma, in un'ipotesi di error compiuto dal giudice di merito e « 'riprodotto' successivamente dal giudice di cassazione che lo abbia recepito nel proprio provvedimento » (36). Questa tesi, però, non può essere accolta, in quanto appare, da un lato, incompatibile con il dettato normativo - pare indubbio, almeno se la si legge tenendo conto del contesto in cui si inserisce, che l'espressione « errore di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione » indichi i soli vizi in cui sia incorsa la Cassazione - e, dall'altro, discutibile sul piano della ratio della norma. Non si vede, infatti, la ragione di prescrivere l'impugnazione della sentenza della Cassazione - meramente riproduttiva dell'errore, ammesso che di riproduzione si possa parlare - per far valere un vizio proprio della decisione di merito. Se il legislatore avesse voluto introdurre un rimedio straordinario diretto a eliminare il travisamento del fatto verificatosi nel giudizio di merito, avrebbe allargato le ipotesi di revisione (37), ma non avrebbe certo sancito l'impugnabilità delle pronunce della suprema Corte.

3. Vero è, semmai, che la constatata infrequenza degli errores facti in iudicando nel giudizio di cassazione, potrebbe suggerire di abbandonare la premessa concettuale e di ancorare l'art. 625- bis c.p.p. soltanto all'errore revocatorio. Come si vedrà, tuttavia, sono altre le ragioni che spingono in tale direzione.

Anzitutto, l'argomento storico. In particolare, la novella del 2001 pare concepita dal legislatore come risposta al problema della giustiziabilità di quel peculiare vizio qualificato, in tempi meno recenti, come « errore materiale di informazione » (38) e, da ultimo, come « errore di fatto - meramente materiale e percettivo (e cioè estraneo ad ogni profilo valutativo) - nel controllo degli atti » (39). È un tema, questo, che ha ripetutamente impegnato la Cassazione penale e che è stato, infine, portato all'attenzione del giudice delle leggi, il quale, pur astenendosi da un intervento ablatorio - a differenza di quanto accaduto quattordici anni prima per il processo civile -, non ha mancato di sostenere che l'errore di tipo 'percettivo' in cui sia incorso il giudice di legittimità deve poter essere eliminato - in forza degli artt. 3, 24 e 111 Cost. -, quantomeno nell'ipotesi in cui abbia determinato l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza di provocare l'irrevocabilità della sentenza impugnata (40). In quell'occasione, la Corte costituzionale, non potendo introdurre in via additiva un meccanismo di « autopurgazione » dell'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso, sollecitò la Corte di legittimità a individuare, nell'ambito del sistema positivo, lo strumento riparatorio più adeguato.

È noto, peraltro, che la Cassazione non ha avuto modo di raccogliere l'invito, posto che, sul punto, è intervenuto - con inconsueta tempestività - il legislatore di fine legislatura. Il quale, se in relazione al novero dei provvedimenti impugnabili si è certamente spinto al di là delle indicazioni della Corte costituzionale - laddove non ha limitato espressamente il rimedio de quo alle sole pronunce di inammissibilità del ricorso -, non sembra essersi voluto discostare dalla tradizionale impostazione giurisprudenziale per quanto concerne il vizio riparabile.

Militano, in tal senso, anche considerazioni relative al fondamento logico e assiologico della norma in discorso. Come si è appena rilevato, l'obiettivo più immediato della manovra va colto nella necessità di garantire il pieno esercizio del diritto al processo in cassazione; non va, però, trascurato, su un piano più generale, quel bisogno di giustizia sostanziale che, in passato, ha giustificato l'interpretazione estensiva dell'istituto della correzione degli errori materiali e che ha esercitato un peso assai rilevante nella vicenda sottesa alla declaratoria d'illegittimità del 1986.

Ebbene, non sfuggirà come queste istanze, certamente non sprovviste di rilevanza costituzionale, vadano bilanciate con un valore di pari rango (41), cioè con l'esigenza che « la lite vada via via restringendosi e ad un certo punto si chiuda, qualunque sia il grado di esattezza della sua ultima decisione ». Esigenza, questa, che è « immanente ad ogni sistema processuale e pertanto è atta a giustificare, su di un piano generale, l'impugnabilità della sentenza di cassazione » (42). Si

noterà come il punto di equilibrio tra detti valori non possa che situarsi su un piano estraneo al giudizio, e precisamente su quello della supposizione che - come si vedrà più avanti - è a fondamento dell'errore revocatorio (art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.). Ove, infatti, si consentisse di rimettere in discussione il ragionamento della Cassazione, « opinabile come ogni manifestazione del pensiero umano e quindi discutibile all'infinito » (43), si finirebbe per sacrificare proprio la necessità di por fine al processo.

Certo, si potrebbe obiettare, anzitutto, che l'art. 625- bis c.p.p. prevede un'impugnazione straordinaria, collocata a valle del giudicato. Ne consegue che l'eventuale estensione del rimedio agli stessi errori concettuali non incontrerebbe l'ostacolo appena segnalato. Non si nega che l'obiezione denota una sua coerenza, tanto da poter apparire insuperabile. Ma di sola apparenza si tratta, appunto, fondandosi essa sul presupposto fallace della piena assimilabilità dell'impugnazione de qua al modello tipico di impugnazione penale straordinaria, ossia alla revisione. In realtà, il mezzo in discorso, riferendosi specificamente a una sentenza pronunciata in sede di controllo di legittimità, mostra dei connotati singolari, con particolare riguardo agli effetti che discendono dal suo accoglimento. Detto epilogo determina, infatti, una sorta di ritorno al passato: « è come se si ritornasse all'esatta situazione sussistente un attimo prima che si manifestasse l'errore di fatto » (44). Ne deriva che, ad esempio, le sopravvenute cause di estinzione del reato dovranno essere dichiarate (45) in quello che, a ben pensarci, assomiglia più a una continuazione del precedente processo di cassazione che a un nuovo giudizio.

Un ulteriore rilievo può essere formulato: se è vero che ammettere la rimediabilità dell'errore di giudizio in cui sia incorsa la Cassazione nel decidere su questioni già affrontate dai giudici di merito significherebbe l'introduzione di una sorta di quarto grado, lo stesso non può dirsi in quei casi in cui la Corte vi si pronuncia per la prima volta, come accade, ad esempio, quando dichiara inammissibile il ricorso. Pertanto, almeno in tali ipotesi, il congegno dell'art. 625- bis c.p.p. dovrebbe consentire di eliminare anche i vizi di ragionamento del supremo Collegio. Anche questa soluzione, però, desta riserve, nella parte in cui avalla una lettura della disposizione difficile da armonizzare con il canone costituzionale di ragionevolezza. Ed invero, riconoscendo l'emendabilità dell' *error facti* in iudicando, anche soltanto nei casi appena indicati, ci si pone nella condizione di non poter razionalmente giustificare l'inemendabilità dell' *error iuris* in iudicando, che risulti altrettanto manifesto.

Convorrà avvertire che non si tratta affatto di una prospettiva remota. Da un lato, non mancano, nella letteratura processualpenalistica, voci che lamentano l'inesistenza di un apposito rimedio per ovviare agli errori di diritto nei quali incappi la Cassazione (46); dall'altro, sul versante del processo civile, va ricordato come, negli ultimi anni, la Cassazione sia stata ripetutamente investita di censure di illegittimità dell'art. 391- bis c.p.c., dirette proprio a ottenere l'estensione della revocazione agli errori di giudizio e agli errori di diritto (47). Se poi la suprema Corte ha potuto respingerle senza imbarazzo, ciò si deve proprio alla circostanza che il *vulnus* al principio di intangibilità è stato sin dall'inizio circoscritto al falso supposto, cioè a un vizio di percezione e non di ragionamento.

Ultimo argomento a sostegno della tesi restrittiva sembra potersi desumere dalla scelta di devolvere l'impugnazione de qua allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento gravato. Opzione, questa, non necessitata - potendosi pensare a un ricorso alle sezioni unite - e assai significativa alla luce dell'insegnamento tradizionale, secondo il quale il medesimo giudice che ha errato - e non importa poi che vi sia perfetta identità fisica - sarà di regola disposto a riconoscere soltanto l'errore commesso per inavvertenza e in astratto scongiurabile sol che la sua attenzione fosse stata richiamata sul punto (48), mentre sarà, tendenzialmente, meno propenso ad ammettere *défaillances* nel suo percorso logico-argomentativo.

4. Esposte le ragioni che fanno ritenere pienamente condivisibile la posizione assunta, sul piano generale, dalla Corte di cassazione, non resta che analizzare le conseguenze di tale impostazione, avendo riguardo, in particolare, alla soluzione del caso di specie.

La circostanza di poter disporre di un referente normativo quale l'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., invero, semplifica non poco il compito dell'esegeta, ma non esclude in toto la necessità di ulteriori chiarimenti. Si tratta, infatti, di una definizione che, sebbene sedimentata nel tempo, ha suscitato incertezze interpretative, non tanto sul postulato dell'estraneità dell'errore revocatorio rispetto al giudizio e sul suo logico corollario, ovvero sull'assunto che si tratti di un « errore dei sensi » (49), quanto, piuttosto, sull'oggetto della svista. Al riguardo, si è lucidamente rilevato che, se l'errore di fatto è errore di percezione, allora oggetto della falsa rappresentazione del giudice possono essere soltanto « gli atti o documenti di causa considerati nella loro materialità (e precisamente nella loro esistenza e nel loro contenuto) » e mai, almeno immediatamente, i fatti in essi rappresentati (50).

Ancorché l'affermazione si limiti a sviluppare coerentemente le premesse indicate, essa potrebbe suscitare, sulle prime, qualche perplessità, soprattutto nella parte in cui mette in relazione la fisionomia materiale al contenuto. Pare, infatti, che di percezione di documenti nella loro materialità si possa parlare in termini rigorosi solo laddove sia in predicato l'esistenza o meno del supporto cartaceo, ma non qualora ci si occupi del contenuto (51). In realtà, così non è, atteso che anche in quest'ultima evenienza vi è una dimensione materiale che viene in luce, in primis, nel momento - pregiudiziale rispetto a quello dell'interpretazione - in cui si registrano, attraverso i sensi, i segni impressi sul supporto cartaceo. Se è scritto X, si deve anzitutto riconoscere quel segno come X, e solo in seguito ci si può preoccupare del suo significato.

Ma non è tutto. Se le « percezioni sono ciò che i concetti non emendano » (52), di percezione del contenuto di un documento può parlarsi anche in relazione a quelle proposizioni il cui significato è incontestabile. Qui - come si usa dire con metafora assai eloquente - esso viene afferrato ictu oculi; ovvero, come insegna il brocardo latino, in queste ipotesi (in claris) non fit interpretatio.

Non sfuggirà, in sintesi, come l'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. sia destinato a operare, più che nei casi di mero abbaglio, in queste ultime fattispecie (53). Si tratta, infatti, di una previsione che, sia pure attraverso una formulazione ridondante e ripetitiva, mira a chiarire che una supposizione inconscia si ha anche in relazione al contenuto di un documento, laddove il testo sia assolutamente perspicuo - la verità deve essere « incontrastabilmente » esclusa -, ossia dotato di una vis rappresentativa tale, non solo da aver escluso qualsiasi contestazione tra le parti nel corso del processo, ma, secondo l'interpretazione maggioritaria, da risultare incontrovertibile (54).

Chiarito con ciò in che senso si può affermare che l'errore di fatto è errore di percezione circa l'esistenza o il contenuto degli atti processuali, non resta che prendere atto della circostanza che la Cassazione può incorrervi qualunque sia l'ambito della sua cognizione nel caso concreto; ovvero, a prescindere dalla circostanza che sia chiamata a sindacare un error in iudicando o un error in procedendo. Non si può, insomma, limitare la portata della fattispecie alle sole ipotesi in cui la Corte è anche giudice del fatto (55).

Su queste premesse, anche nella vicenda affrontata dalla sentenza in epigrafe, l'errore lamentato dal ricorrente avrebbe potuto essere astrattamente qualificato come errore di fatto. Vero è che, nella soluzione del caso di specie, la motivazione appare piuttosto laconica, essendosi il Collegio preoccupato - peraltro, opportunamente, alla luce di quanto si è precisato - più di definire in termini generali l'ambito di applicazione del nuovo rimedio, che non di esprimere le ragioni dell'inapplicabilità dello stesso nella fattispecie concreta. Pertanto, al commentatore è consentito solamente formulare delle illazioni.

In particolare, di errore di fatto si sarebbe dovuto parlare solo ove fosse risultato, da una parte, che gli atti o la sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado - nel caso in cui, come sembra, fosse stato precluso alla Cassazione l'accesso al fascicolo del precedente giudizio d'appello - avessero documentato in termini inequivoci la natura de relato della chiamata di correo e, dall'altra, che tale profilo non fosse stato contestato, né nel ricorso, né durante il giudizio di legittimità. Tanto supposto, infatti, si dovrebbe concludere che la Corte di cassazione avesse falsamente ritenuto la natura diretta della chiamata, per avere letto con leggerezza gli atti correlati.

Viceversa, qualora fosse emerso che la Corte era stata chiamata effettivamente a valutare la dichiarazione, e ciò in quanto si era trattato di un punto controverso oppure perché, al riguardo, il testo della decisione d'appello non aveva una vis rappresentativa tale da escludere la necessità di qualsiasi interpretazione, si sarebbe dovuto concludere - come nella sentenza in epigrafe - che la Cassazione era incorsa in un errore di ragionamento, come tale non correggibile ex art. 625-bis c.p.p.

Note:

(1) La rettificabilità degli errori materiali compiuti dalla Cassazione è sempre stata riconosciuta, anche con una certa ampiezza, sia in dottrina (si vedano, in particolare, Battaglini, Emenda di errori od omissioni nelle sentenze della Corte di cassazione, in *Giust.pen.*, 1948, III, c. 72 s.; Conso, Il regime dei vizi delle Sentenze di Cassazione, in *Giur. it.*, 1955, IV, c. 138 s.; Del Pozzo, Correzione delle sentenze (diritto processuale penale), in *Enc. dir.*, vol. X, Giuffrè, 1962, p. 731; Manzini, Trattato di diritto processuale penale, 5^a ed., vol. IV, Utet, 1956, p. 642; Marafioti, voce Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice (diritto processuale penale), in *Enc.giur. Treccani*, vol. IX, 1988, p. 4; Gius. Sabatini, Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Utet, 1953, p. 691 s.), che in giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Sez. I, 17 dicembre 1999, Markovic, in questa rivista, 2001, p. 895, n. 432; Sez. V, 15 dicembre 1999, Cervetti, *ivi*, p. 893, n. 431; Sez. VI, 22 maggio 1995, Russo, *ivi*, 1996, p. 125, n. 63; Sez. I, 6 ottobre 1993, Rutigliano, in *C.E.D. Cass.*, n. 195447; Sez. I, 26 ottobre 1992, Raso, in *C.E.D. Cass.*, n. 192378; Sez. I, 24 settembre 1987, Montorsi, in questa rivista, 1989, p. 107, n. 72; Sez. I, 20 marzo 1967, Buriani, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1968, p. 339 s.).

(2) La regola dell'intangibilità delle pronunce della Cassazione, sancita espressamente dall'art. 552 c.p.p. 1930, non è stata ripresa in termini altrettanto espliciti dal codice del 1988. Ciò nonostante, la si riteneva desumibile dalle disposizioni degli artt. 568 comma 1, 624 e 628 comma 2, 627 c.p.p. (cfr. F. Amato, Sull'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione, in *Giur.cost.*, 1995, p. 2304). Sulla compatibilità di tale principio con le direttive della Grundnorm, si vedano, per tutti, Chiavario, Inoppugnabilità delle sentenze di cassazione e art. 24 Cost., in *Giur.cost.*, 1972, p. 1380 s., e Giarda, Ancora sull'intangibilità assoluta delle sentenze della Corte di cassazione, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1995, p. 923 s.

(3) Si allude a *C. cost.*, 30 gennaio 1986, n. 17, in *Foro it.*, 1986, I, c. 313 s. Per un'ampia analisi delle implicazioni sistematiche di tale pronuncia, si legga Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, Cedam, 1989, *passim*. Svariati, inoltre, i commenti alla novella del 1990: tra essi, si segnalano quelli di Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Cedam, 1991, p. 196 s.; Besso, Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della corte di cassazione, in *Aa.Vv.*, Le riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Zanichelli, 1992, p. 529 s.; Consolo, Commento all'art. 391-bis c.p.c., in Consolo - Luiso - Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Giuffrè, 1996, p. 481 s.; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Jovene, 1991, p. 276 s.; Silvestri, Il ricorso per cassazione e la revocazione, in *AA.VV.*, Le riforme della giustizia civile, a cura di Taruffo, 2^a ed., Utet, 2000, p. 503 s.

(4) La suggestiva metafora è tratta da Fazzalari, voce Revocazione (diritto processuale civile), in *Enc. dir.*, vol. XL, Giuffrè, 1989, p. 294.

(5) Ci si riferisce, in particolare, all'emendamento 5.56.3 presentato in Assemblea, nella seduta n. 844 del 24 gennaio 2001, dagli onorevoli Pecorella, Saponara, Marotta, e diretto a chiarire che « vi è errore di fatto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare » (cfr. l'allegato A del Resoconto della seduta n. 844, in www.camera.it/-dati/leg13/lavori/stenografici/sed844/04650005.htm).

(6) La tripartizione è formulata in questi termini da Proto Pisani, La Corte costituzionale estende la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. alle sentenze della Cassazione, in *Foro it.*, 1986, I, c. 314.

(7) Testualmente, Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, 4^a ed., vol. I, Società Editrice del « Foro italiano », 1951, p. 368.

(8) La locuzione, con questo preciso significato, si legge in Calamandrei, La Cassazione civile, ora

in Id., Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, vol. VII, Morano, 1976, p. 43.

(9) Così, Redenti, Diritto processuale civile, 2^a ed., vol. II, Giuffrè, rist. 1957, p. 491.

(10) Si vedano, al riguardo, Sez. III, 13 dicembre 2001, Reggiani, in Dir.pen.e proc. 2002, p. 464; Sez. VI, 30 ottobre 2001, Botteselle, *ivi*, 2002, p. 51; Sez. fer., 7 settembre 2001, Schiavone, in Riv. pen., 2002, p. 54.

(11) L'idea che, « nel silenzio della norma, [...] non possa prescindere dalla nozione dell'errore di fatto recata dall'art. 395 n. 4 c.p.c. » (così, G. Conti, Le nuove norme sul giudizio di cassazione, in AA.VV., Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini, a cura di Gaeta, Cedam, 2001, p. 207) è condivisa da Cordero, Procedura penale, 6^a ed., Giuffrè, 2001, p. 1142, 1143; Iadecola, Il giudizio in cassazione, in Dir.pen. e proc., 2001, p. 953; Santoro, Cassazione: sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili, in Guida dir., 2001, n. 16, p. 56. In termini sostanzialmente analoghi, pur senza riferirsi espressamente all'art. 395 n. 4 c.p.c., Bruno, Innovazioni e modifiche al giudizio di Cassazione, in AA.VV., Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini, coordinato da Spangher, Giuffrè, 2001, p. 141 s. Del tutto antitetica, invece, la posizione di Sammarco, Metodo probatorio e modelli di ragionamento nel processo penale, Giuffrè, 2001, p. 318, secondo il quale il nuovo rimedio straordinario avverso le pronunce della Cassazione risulta senz'altro esperibile in presenza di un travisamento del fatto, inteso « sia quale considerazione di prove mai acquisite, sia quale falsata considerazione di prove effettivamente acquisite ».

(12) Per un elenco delle ipotesi in cui la Cassazione aveva competenza di fatto, sotto la vigenza del codice Rocco, si rinvia a Leone, Trattato di diritto processuale penale, vol. III, Jovene, 1961, p. 202 e Manzini, Trattato, cit., vol. II, p. 115 s., p. 116.

(13) Testualmente, Calamandrei, La Cassazione civile, cit., p. 256-257. La tesi in questione è largamente condivisa in dottrina: cfr., per tutti, Aloisi-Fini, voce Cassazione penale, in Nss.d.I., vol. II, Utet, 1974, p. 1114; Cerino-Canova, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, Cedam, 1973, p. 361, 362, nota 161; Chiavario, Processo e garanzie della persona, 2^a ed., vol. I, Giuffrè, 1982, p. 198; Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Jovene, rist. 1965, p. 1030; Lorenzetto Peserico, Errori in procedendo e giudizio di fatto in cassazione, in Riv. dir. civ., 1976, I, p. 639 s.; Mazzarella, Analisi del giudizio civile di cassazione, 2^a ed., Cedam, 1994, p. 73; Sotgiu, La Cassazione penale, Cedam, 1947, p. 37.

(14) Ci si riferisce a Sez. VI, 4 febbraio 1998, Ripa, in Riv. pen., 1998, p. 800.

(15) Queste le parole di Chiovenda, Principii, cit., p. 1055, il quale ritiene addirittura che, riguardo a questi « fatti necessariamente nuovi, i poteri istruttori della Corte sono illimitati ». Sul rapporto processuale di impugnazione e l'accertamento dei suoi presupposti, cfr. Delitala, Le così dette pregiudiziali alla validità dell'impugnazione, ora in Id., Diritto processuale penale. Raccolta degli scritti, Giuffrè, 1976, p. 228 s.; Del Pozzo, Le impugnazioni penali. Parte generale, Cedam, 1951, p. 393 s.; Frosali, Il ricorso per cassazione penale nelle sue condizioni di ammissibilità, Cedam, 1931, p. 13 s.; Leone, Sistema delle impugnazioni penali, Jovene, 1935, p. 118 s.

(16) A tale conclusione perviene G. Conti, Le nuove norme, cit., p. 198, 199, 205. In senso parzialmente difforme, Riviezzo, Pacchetto sicurezza. Commento alla legge 26 marzo 2001 n. 128, Giuffrè, 2001, p. 84, il quale esclude alla radice l'operatività dell'istituto in discorso riguardo a provvedimenti pronunciati nei confronti di un condannato ma non conclusivi del processo, quali, ad esempio, quelli emessi in sede di esecuzione.

(17) Sulle scelte lessicali compiute, al riguardo, dal codificatore del 1988, si legga Marchetti, L'estradizione: profili processuali e principio di specialità, Cedam, 1990, p. 41-42.

(18) Di « vizi di attività » giustapposti ai « vizi di giudizio » preferisce ragionare Chiovenda, Principii, cit., p. 1023.

(19) Si aderisce, quindi, alla tesi di chi, separando nettamente i due difetti inerenti alla motivazione, sostiene che il limite della testualità previsto dall'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. si riferisca esclusivamente al vizio di illogicità (cfr., in tal senso, Iacoviello, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Giuffrè, 1997, p. 319 s.; *Id.*, voce Motivazione della sentenza penale (controllo della), in Enc. dir., IV Agg., Giuffrè, 2000, p. 789, 794).

(20) Così, Bove, Il sindacato della Corte di cassazione. Contenuto e limiti, Giuffrè, 1993, p. 230.

(21) Sull'espresso proposito (cfr. la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in Suppl. ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988, p. 132) del codificatore del 1988 di valorizzare la funzione nomofilattica della Corte, contrastando la tendenza verso la « terza istanza », si leggano, tra i tanti, Bargi, Il ricorso per cassazione, in Aa.Vv., Le impugnazioni penali, a cura

di Gaito, vol. II, Utet, 1998, p. 468 s.; Bargis, Rettificazione e merito nel giudizio di cassazione penale. Dal codice del 1930 al codice del 1988, Giuffrè, 1988, p. 206 s.; Morgigni, La cassazione nel nuovo codice di procedura penale, in questa rivista, 1989, p. 2313 s., n. 1874; Spangher, Rito accusatorio: per una nuova riforma del sistema delle impugnazioni penali, in AA.VV., Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni, a cura di Mannuzzu e Sestini, (suppl. a Dem. dir., 1992, n. 1), p. 237 s.

(22) L'imprescindibile legame che sussiste tra ispirazione di fondo del sistema processuale in tema di accertamento del fatto e limiti nella cognizione della Cassazione - in particolare con riferimento al controllo sulla motivazione - è stato efficacemente messo in rilievo da A modio, voce Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., vol. XXVII, Giuffrè, 1977, p. 255.

(23) In effetti, data la marcata distanza tra il giudice supremo e il fatto, per costui, « scendere nel merito significa giocare una partita ad alto rischio di travisamento » (così, Iacoviello, Toghe e jeans. Per una difesa (improbabile) di una sentenza indifendibile, in questa rivista, 1999, p. 2210, n. 1047). Analogo rilievo si legge, altresì, in L attanzi, Il controllo del diritto e del fatto da parte della Cassazione nel giudizio penale, in AA.VV., Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni, cit., p. 80.

(24) Testualmente, Satta, Commentario al codice di procedura civile, vol. II, 2, Vallardi, 1962, p. 250. Giungono a conclusioni sostanzialmente analoghe, sia pure attraverso itinerari diversi, Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, 2^a ed., Cedam, 1964, p. 274; Siracusano, I rapporti fra « cassazione » e « rinvio » nel processo penale, Giuffrè, 1967, p. 108, nt. 15.

(25) Ancora, Satta, op.ult.cit., p. 189.

(26) In tal senso, seppur con diverse sfumature, cfr., ex plurimis Cordero, voce Giudizio, in Nss.d.I., vol. VII, Utet, 1975, p. 883; Ferrua, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in AA.VV., La prova nel dibattimento penale, Giappichelli, 1999, p. 194 s.; Kostoris, voce Giudizio (dir. proc. pen.), in Enc.giur. Treccani, vol. XV, 1989, p. 7, 8, 14; Taruffo, Il controllo del diritto e del fatto in Cassazione, in Id., Il vertice ambiguo, Il Mulino, 1991, p. 118.

(27) Siffatta impostazione è accolta e sviluppata da Bove, Il sindacato della Corte di cassazione, cit., p. 97 s.

(28) Inseparabilità asserita, invece, da Nasi, voce Giudizio di fatto (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 983, e, sia pure in termini più sfumati, da Ubertis, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Giuffrè, 1979, p. 73 s., il quale, rispetto alla relazione tra quaestio facti e quaestio iuris, ritiene si possa parlare « soltanto di una distinzione metodologica tra i due termini della coppia, funzionale alle varie esigenze che, in differenti momenti, vengono in rilievo nell'ambito processuale » (ivi, p. 75-76).

(29) Si noti che, nell'attuale assetto codicistico, sembra essere preclusa anche la facoltà - riconosciuta, invece, dall'art. 533 u.p. c.p.p. 1930 - di presentare documenti nuovi, ossia non esibiti nella sede di merito. Sul punto, la giurisprudenza si mostra assai rigorosa: cfr., Sez. V, 9 giugno 1999, Calascibetta, in Arch.n.proc.pen., 2000, p. 200; Sez. V, 4 agosto 1998, Piccirillo, in Riv. pen., 1999, p. 389; Sez. III, 21 novembre 1997, Fabbri, ivi, 1998, p. 388; Sez. II, 8 novembre 1991, Riva, in Arch.n.proc.pen., 1992, p. 571; Sez. III, 27 novembre 1990, Innocenti, in questa rivista, 1991, II, p. 590, n. 191. In senso contrario, in dottrina, Bertoni, Commento all'art. 614 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. VI, Utet, 1991, p. 258.

(30) Il rilievo è di Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Cedam, 1975, p. 540.

(31) È il caso, da ultimo, di Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro in Riv. pen., 2002, p. 48 s. Sez. VI, 21 ottobre 1998, Maraffi, in Dir.pen. e proc., 2001, p. 992.

(32) Espressione coniata, come noto, da A modio, voce Motivazione, cit., p. 246. Per una lucida analisi delle diverse figure di travisamento del fatto, cfr. Renon, Spunti per una riconsiderazione del travisamento del fatto come motivo di ricorso in cassazione, in questa rivista, 1996, p. 552, n. 266.

(33) Cfr., Sez. III, 21 novembre 1997, Fabbri, cit., nella quale si riconosce la possibilità di acquisire la documentazione successiva alla decisione impugnata.

(34) V., a titolo d'esempio, Sez. un., 26 ottobre 1985, Potenza, in questa rivista, 1986, p. 221, 222.

(35) In tal senso, si leggano le classiche pagine di Cordero, voce Merito nel diritto processuale, in Nss.d.I., vol. X, Utet, 1975, p. 580.

(36) Così, Sammarco, *Metodo probatorio*, cit., p. 320.

(37) Suggestimenti, in tal senso, si rinvengono in A modio, voce *Motivazione*, cit., p. 256; De Gennaro, *Brevi osservazioni sulla così detta crisi della Corte di cassazione*, in *Le Corti Supreme* (atti del convegno organizzato dal CIDIS, Monza, 2-5 ottobre 1965), Giuffrè, 1966, p. 59; Lattanzi, *Il controllo del diritto e del fatto*, cit., p. 81; Ach. Melchionda, *Il « travisamento del fatto » nel processo penale*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, I, p. 291.

(38) Si segnalano, ex aliis, Sez. V, 19 novembre 1982, Genghini, in questa rivista, 1983, p. 336, n. 246; Sez. II, 15 maggio 1978, Gava, ivi, 1980, p. 795, n. 747; Sez. I, 5 marzo 1955, Varrone, in *Giust.pen.*, 1955, III, c. 208; Sez. I, 23 maggio 1952, Rudini, ivi, 1953, III, c. 33; Sez. III, 17 luglio 1947, Brilli, in *Giur.compl.cass.pen.*, 1947, II, p. 548.

(39) Così si legge nell'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità degli artt. 629 e 630 s. c.p.p. (cfr. Sez. IV, 5 maggio 1999, Cervati, in *Foro it.*, 1999, II, c. 501). Si riferiscono genericamente all'errore di fatto, sia pure in relazione a fattispecie di evidenti errori percettivi, Sez. II, 10 luglio 1996, Lisi, in *Arch.n.proc.pen.*, 1996, p. 747; Sez. I, 22 novembre 1982, Galeazzi, in questa rivista, 1983, p. 2051, n. 1535.

(40) Cfr. Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, in questa rivista, 2001, p. 393, n. 189.

(41) Sul tema del fondamento costituzionale del giudicato, v. Cerino-Canova, *La garanzia costituzionale del giudicato civile* (Meditazioni sull'art. 111 comma 2, Cost.), in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, vol. III, Giuffrè, 1979, p. 1853 s. Molte delle intuizioni dell'Autore, seppur riferite al processo civile, ci sembrano valide anche rispetto al processo penale: così, in particolare, per l'idea di fondo secondo la quale « l'art. 111 comma 2, assicura il requisito minimo e indispensabile - il giudicato formale - per proteggere il valore più alto della funzione giurisdizionale: l'autorità di c. giudicata dei provvedimenti che statuiscono sui diritti » (ivi, p. 1894). Del resto, il ruolo dell'art. 111 comma 2 Cost. (oggi comma 7) quale norma di chiusura del sistema delle impugnazioni sembra essere riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre C. cost., 5 luglio 1995, n. 294, in *Giur.cost.*, 1995, p. 2301), laddove sostiene che il principio di incensurabilità delle sentenze della Cassazione, « oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo - il che costituisce, del resto, lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche -, è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di cassazione dall'art. 111 Cost. ». Sulla necessità di porre un limite al potere di impugnazione, si legga, inoltre, De Luca, voce *Giudicato*. II) *Diritto processuale penale*, in *Enc.giur. Treccani*, vol. XV, 1989, p. 1.

(42) Con queste parole si sono espresse le Sezioni unite civili nell'ordinanza con cui hanno rimesso davanti alla Corte costituzionale la questione di illegittimità dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. (Cass. civ., Sez. un., ord. 14 febbraio 1983, n. 101, in *Giur.it.*, 1983, I, c. 1884).

(43) Ancora, Cass. civ., Sez. un., ord. 14 febbraio 1983, n. 101, loc.ult.cit.

(44) Testualmente, Santoro, *Cassazione: sezione ad hoc*, cit., p. 56.

(45) Cfr., in tal senso, G. Conti, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione*, cit., p. 210.

(46) Ci si riferisce, in particolare, a D'Alascio, *Rimedi possibili all'errore « percettivo » della Corte di cassazione*, in *Giur.it.*, 2001, p. 2359, nt. 26, e G. Dean, *La revisione*, in *AA.VV.*, *Le impugnazioni penali*, cit., p. 803.

(47) Si vedano Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2000, n. 3735, in *Giust.civ.Mass.*, 2000, I, p. 648; Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1373, in *Giur.it.*, 2000, p. 2254 s.; Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1999, n. 9394, ivi, p. 1168 s.; Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1999, n. 4708, in *Giust.civ. Mass.*, 1999, p. 1068.

(48) In tal senso, si sono espressi, sin da anni ormai lontani, A lessio, *La revocazione delle sentenze civili*, Jovene, 1888, p. 81; Calamandrei, *La Cassazione civile*, cit., p. 217; Compagnone, *La revocazione dei giudicati civili*, 2^a ed., Tipografia Francesco Fabozzi, 1903, p. 133; Mancini - Pisanelli - Scialoja, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi*, vol. IV, Utet, 1857, p. 554; Satta, *Commentario*, cit., p. 340. Giudica, invece, inopportuna l'attribuzione allo stesso giudice del potere di correggere un suo errore, Butera, *La revocazione delle sentenze civili*, Utet, 1936, p. 133, il quale riconduce la distinzione tra errore di giudizio ed errore di percezione alla categoria delle « sottilizzazioni curialesche ». Si legga, peraltro, la *Relazione Ministeriale sul Primo Libro del progetto di Codice di Procedura civile*, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863, in Cuzzetti, *Il codice di*

procedura civile illustrato, 2^a ed., vol. VI, Utet, 1907, p. 15, dalla quale si desume che il Pisanelli non annoverò fra i titoli di revocazione indicati nel suo progetto l'errore manifesto di fatto, perché riteneva che anch'essa potesse condurre a ledere « la dignità del magistrato ».

(49) Questa la locuzione impiegata da Mortara, Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, 3^a ed., vol. IV, Vallardi, s.d., p. 504.

(50) Testualmente, Attardi, La revocazione, Cedam, 1959, p. 195. Accolgono espressamente tale impostazione Cerino Canova - Tombari Fabbrini, voce Revocazione (diritto processuale civile), in Enc.giur. Treccani, vol. XXVII, 1991, p. 4.

(51) In tal senso, Cass. civ., sez. lav., 10 dicembre 1993, n. 12194, in Giust.civ., 1994, p. 2572.

(52) La definizione riportata nel testo si deve a Ferraris, Il mondo esterno, Bompiani, 2001. p. 198.

In un altro passo, dedicato all'interpretazione, l'Autore afferma che: « in ogni caso, a meno che si voglia sostenere che tutto è interpretazione, quest'ultima non costituisce un'attitudine naturale, tanto è vero che ci accorgiamo di interpretare, o meglio ci sforziamo, il più delle volte, di non interpretare, bensì di dire come stanno le cose. Il che significa che quando non ce ne accorgiamo, quando non ce lo chiedono espressamente, quando non siamo costretti a farlo perché c'è qualcosa che non ci è chiaro, non interpretiamo, ma al limite travisiamo involontariamente » (ivi, p. 122).

Ci sembra che tale riflessione, per quanto sviluppata sul piano filosofico e riferita all'interpretazione in generale, abbia interessanti punti di contatto con la problematica da noi affrontata e possa essere estesa all'esegesi testuale; punti di contatto, peraltro, che si possono desumere anche dalle coincidenze lessicali, se si pone mente alla circostanza che non infrequentemente si parla del falso supposto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. come di travisamento (involontario) del fatto (cfr. in giurisprudenza, Cass. civ., sez. II, 2 maggio 1996, n. 4018, in Nuova giur.civ.comm., 1997, p. 25; in dottrina, per uno studio del rapporto tra travisamento (penale) del fatto e falso supposto, si legga A ch. Melchionda, Il « travisamento del fatto », cit., p. 248, 251, 258).

(53) E ciò, a ben pensarci, pare giustificare quelle parole di Chiovenda, op. cit., p. 1003 - « non un semplice 'errore dei sensi' come usa dire: potendo trattarsi di un difetto di riflessione, e conseguentemente del ragionamento » - che suonano altrimenti eterodosse. In realtà, essendo la norma de qua - e lo stesso discorso vale per l'identica disposizione contenuta nell'art. 494 n. 4 c.p.c. 1865 alla quale si riferiva l'Autore - destinata a operare, non tanto nei casi di abbagli del giudice, quanto soprattutto in relazione agli errori nella percezione del significato di documenti incontrovertibili, ben si comprende l'accento ai difetti di riflessione. Del resto, lo stesso Mortara, op.loc.cit., immediatamente dopo aver definito l'errore revocatorio « un vero errore dei sensi », lo descrive così: « il magistrato ha creduto di vedere negli atti quel che non esiste, od ha fondato la sua convinzione sul presupposto dell'inesistenza di quel che avrebbe subito veduto se avesse esercitato gli occhi del corpo e dell'intelletto sulle carte del processo ». Non solo, quindi, svista imputabile agli « occhi del corpo », ma anche errore causato dal mancato impiego degli « occhi dell'intelletto ».

(54) Di « totalitaria efficacia rappresentativa del documento » parla Andrioli, Commento al Codice di Procedura Civile, 3^a ed., vol. II, Jovene, 1956, p. 632; sul punto, cfr., da ultimo, Paolini, Il ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e la revocazione per travisamento dei fatti, tra vizio logico-giuridico del ragionamento ed erronea valutazione del fatto non controverso, in N.giur.civ.comm., 1997, p. 30. In giurisprudenza, nel senso che l'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. richiede l'incontrovertibilità del punto sul quale incide l'errore e non solo la mancata contestazione tra le parti, si vedano, tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 28 agosto 1997, n. 8118, in Giust.civ.Mass., 1997, p. 1540; Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 1995, n. 7506, ivi, 1995, p. 1341; Cass. civ., sez. lav., 2 giugno 1993, n. 6148, ivi, 1993, p. 975.

(55) Questa, invece, l'opinione di Nappi, Guida al codice di procedura penale, 8^a ed., Giuffrè, 2001, p. 815, e Riviezzo, Pacchetto sicurezza, cit., p. 85.

Utente: FRANCESCO ALBANESE

www.iusexplorer.it - 10.06.2015